

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2052

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZANONE

Norme per l'elezione della Camera dei deputati a sistema uninominale con secondo voto, e per la disciplina della campagna elettorale

Presentata il 18 dicembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È opinione comune che la riforma delle istituzioni pubbliche non possa andare disgiunta dalla riforma dei comportamenti politici; e che entrambe trovino ormai un passaggio obbligato nella riforma del sistema elettorale.

È d'altra parte evidente che ogni sistema elettorale altro non è che uno strumento, da apprezzare in relazione al fine cui è predisposto.

La proposta di legge che si sottopone al Parlamento è predisposta al fine preminente di moralizzare il comportamento elettorale e migliorare la selezione della classe rappresentativa per quanto concerne la Camera dei deputati.

Se si assume la moralizzazione del comportamento elettorale come fine pre-

minente, è mia convinzione che il punto essenziale della riforma consista nel passaggio dal voto di lista con preferenza al collegio uninominale.

Il collegio uninominale appare preferibile per almeno quattro ragioni: *A)* avvicina gli elettori agli eletti; *B)* elimina dentro i partiti la contesa cannibalesca per l'acquisizione della preferenza; *C)* riduce il costo della campagna personale dei candidati; *D)* induce i partiti a selezionare il personale politico, scegliendo candidati che dispongano di consenso popolare nel proprio collegio. In sintesi, il collegio uninominale è il sistema più opportuno se si vuole consentire a platee elettorali ragionevolmente ristrette di pronunciarsi sulla personalità individuale dei candidati.

Con la scelta fra voto di lista e collegio uninominale si accosta naturalmente, e talvolta si confonde, la scelta fra sistema proporzionale e sistema maggioritario. È evidente che le due questioni pur essendo connesse non vanno confuse: esistono nello stesso ordinamento vigente in Italia sistemi di lista con effetto maggioritario (qual è quello in uso nei piccoli comuni) e sistemi uninominali con effetto proporzionale (qual è quello in uso nelle province).

La scelta fra voto di lista e collegio uninominale ha effetto principalmente sul rapporto fra elettori ed eletti, e quindi sulla funzione dei partiti; la scelta fra sistema proporzionale e sistema maggioritario ha effetto principalmente sulla conformazione delle assemblee, e quindi sulla stabilità della maggioranza.

È peraltro vero che pur non dovendo confondersi le due scelte sono connesse, in quanto il collegio uninominale è tendenzialmente maggioritario.

Non lo è il sistema attualmente praticato al Senato, ma soltanto perché per l'elezione diretta nel collegio esso prescrive un *quorum* talmente alto da risultare inavvicinabile. Però il collegio uninominale, se correttamente inteso, prevede appunto l'elezione diretta del candidato nel proprio collegio in forme più o meno maggioritarie. Se si stabilisce che sia eletto il più votato si ha la maggioritaria « secca », all'inglese. Se si stabilisce che sia eletto chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, e, in difetto di essa, chi prevale in un secondo turno, si ha la maggioritaria temperata, alla francese: in entrambi i sistemi (e nei molti altri sistemi possibili) la tendenza è sempre più o meno maggioritaria.

La legge maggioritaria « secca » comporta l'abbattimento di tutte le minoranze dopo la prima, con l'esclusione o riduzione al minimo nelle assemblee rappresentative di partiti anche numericamente consistenti; per questa ed altre ragioni la maggioritaria pura è contestata nella stessa Inghilterra in cui tradizionalmente viene praticata. Applicato alla condizione politica italiana, il sistema maggioritario puro produrrebbe al presente l'effetto di

aggravare fino al rischio della secessione il divario che si registra nel comportamento elettorale fra nord e sud.

Maggiori propensioni trova il collegio uninominale a doppio turno, che per molti anni fu praticato nell'Italia prefascista ed in forma diversa è oggi in vigore in Francia. Il doppio turno consente anche a gruppi minoritari di misurarsi nella prima votazione, per poi aggregarsi nella seconda; ed in ciò è il suo vantaggio o, a seconda del punto di vista, il suo difetto.

Il doppio turno consente, come si è detto, al pluralismo libero della prima votazione di concentrarsi nella seconda intorno a due coalizioni alternative. Ma il passaggio avviene attraverso manovre che attivano fra il primo voto ed il secondo un acrobatico mercato delle candidature. In ciascun collegio i candidati che erano avversari per la conquista del primo voto si rivelano alleati nel secondo. Ovviamente la contrattazione non può esaurirsi nell'ambito dei singoli collegi, ma comporta compensazioni fra un collegio e l'altro che sono negoziate dalle segreterie dei partiti: e con ciò buona parte degli effetti moralizzatori attribuiti al collegio uninominale vanno perduti.

Se il presupposto è sempre quello di una riforma elettorale finalizzata alla moralizzazione, il doppio turno appare dunque sconsigliabile. Vero è che il mercato delle candidature fra primo e secondo turno si ridurrebbe nell'ipotesi che fossero ammessi al ballottaggio, senza possibilità di desistenze né di aggregazioni, soltanto i due candidati più votati nel primo scrutinio; ma in questo caso si riprodurrebbero gran parte degli inconvenienti attribuibili al sistema maggioritario puro.

Conviene dunque, una volta compiuta la scelta essenziale in favore del collegio uninominale, e quindi accettata implicitamente la tendenza maggioritaria che ad esso è inerente, mettere a punto un sistema uninominale maggioritario che consenta tuttavia un ragionevole pluralismo della rappresentanza senza i difetti riscontrabili nel doppio turno. Ciò è senz'altro possibile, ed è possibile scegliere in un amplissimo repertorio di sistemi.

Già nella X legislatura ebbi a presentare alla Camera la proposta di legge n. 5151 del 15 ottobre 1990: essa fu da me depositata pochi giorni prima che mi dimettessi da deputato per incompatibilità con l'incarico di sindaco di Torino, e nel restante corso della legislatura non ebbe seguito, al pari di tutte le altre proposte di riforma elettorale.

La proposta n. 5151 della X legislatura prevedeva che i tre quinti dei deputati fossero eletti a maggioranza semplice in altrettanti collegi uninominali e che i restanti due quinti fossero assegnati proporzionalmente, secondo la graduatoria dei quozienti individuali ottenuti da ciascun candidato nel proprio collegio. La graduatoria era calcolata sulla base di quattro circoscrizioni interregionali, ed i due quinti dei seggi attribuiti proporzionalmente erano assegnati scomputando i seggi già assegnati nei singoli collegi; si otteneva, in sostanza, un risultato complessivamente proporzionale, salvo l'implicito premio di maggioranza per le aggregazioni antecedenti al voto.

Ricordo tutto ciò in quanto la proposta n. 5151 del 1990 anticipava, come si è visto, quella tendenza verso un sistema uninominale a maggioranza corretta, che adesso sembra guadagnare terreno.

Ma due anni sono trascorsi, una nuova legislatura si è avviata affrontando di fatto la riforma elettorale, e nel frattempo è purtroppo ancora cresciuto il numero dei cittadini che non si sentono più rappresentati dal sistema politico tradizionale. Ho perciò ritenuto che, ferma restando la scelta dell'uninomiale ad un solo turno, convenga pensare ad un sistema più innovativo, che riduca al minimo le manovre e pattuizioni fra i partiti per lasciare pieno campo alla decisione diretta e sovrana degli elettori. Ed a questo fine ho ritenuto di fare ricorso ad una fonte illustre, traducendo in proposta legislativa l'idea sostenuta dal Presidente della Repubblica Luigi Einaudi nelle « Osservazioni sui sistemi elettorali » del 22 dicembre 1953.

Il sistema che Einaudi definiva di « ballottaggio preventivo » è fra i più sem-

plici. Il collegio è uninominale e si vota una sola volta. L'elettore ha a disposizione due voti: il primo è per il candidato preferito, il secondo per il candidato preferito dopo il primo. Se con il primo voto uno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, è eletto. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta nel primo voto, si sommano per ciascun candidato i primi voti con i secondi, ed è eletto il candidato più votato: tutto qui. La scelta è totalmente affidata agli elettori e non comporta negoziati fra un collegio e l'altro, né manovre successive al voto.

Circa l'articolato, la presente proposta di legge è costruita in forma di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente il « Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati ».

In parallelo alla presente proposta, ho presentato in connessione con essa una proposta di legge costituzionale per la riduzione dei deputati da 630 a 400.

Dunque, ciascun deputato verrebbe direttamente eletto in un unico turno di votazione, in un collegio uninominale con popolazione di poco superiore a centomila abitanti, con possibilità di scarto nella popolazione dei singoli collegi non superiore al dieci per cento in più o in meno. Ogni candidatura deve essere presentata da un limitato numero di elettori, senza deroghe in favore dei partiti già rappresentati in Parlamento; ed ogni candidato può presentarsi in un solo collegio.

Ho inoltre ripreso, dalla citata proposta n. 5151 della X legislatura, le norme intese a disciplinare la campagna elettorale limitando al tetto massimo di trenta milioni di lire la spesa ammissibile per ciascun candidato e prevedendo la concessione gratuita di servizi pubblici per facilitare l'informazione degli elettori.

* * *

Onorevoli colleghi, è facile immaginare gli effetti del sistema uninominale con secondo voto. Nel caso che il candidato

ottenga con il primo voto un numero di voti superiore a quello di tutti gli altri candidati sommati insieme, il sistema proposto porterebbe all'elezione di persone sostenute da un consenso indiscutibile. E nel caso che ciò non avvenga e si proceda a sommare i primi voti con i secondi, il sistema proposto porterebbe all'elezione di persone capaci di raccogliere, oltre la cerchia dei propri sostenitori e del proprio partito, voti di stima anche presso sostenitori di altri partiti.

Vi sarebbe, prima del voto, un evidente incentivo all'aggregazione intorno a candidature autorevoli, e l'effetto complessivo sarebbe indubbiamente maggioritario: ma senza premi né artifici, esclusivamente in forza del libero e diretto esercizio della sovranità popolare.

Forse più eloquente di ogni ulteriore illustrazione è la citazione dal testo di Einaudi, anzitutto dei difetti del doppio turno, assunti dall'esperienza dell'Italia prefascista:

« Nell'intervallo fra la prima e la seconda domenica i voti erano oggetto di

affannoso traffico fra i candidati ... accadevano in quella settimana negoziazioni invereconde ... oggi il ballottaggio sarebbe di ben più grave danno per la reputazione del Parlamento. Le contrattazioni avverrebbero non più tra i singoli candidati ... il sistema medesimo sarebbe gravemente minato nell'opinione pubblica ».

Ed ecco, sempre nelle parole di Einaudi, il rimedio del « voto alternativo », sostenuto dai liberali inglesi del tempo e apprezzato sia da laburisti sia da conservatori, fra i quali Winston Churchill:

« non c'è più ballottaggio, si vota una sola volta ... riuscirà il candidato il quale fruirà della somma delle maggiori simpatie positive e delle minori antipatie negative ... Le contrattazioni scandalose proprie del sistema del ballottaggio non sono concepibili ... sarebbe assicurata la presenza in Parlamento di un nucleo, forse non dominante, ma influente, di deputati poco inclini a diventare un numero in un grande gregge ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato « testo unico n. 361 del 1957 », è sostituito dal seguente:

« ART. 1. — 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto, libero e segreto, attribuito a singoli candidati in collegi uninominali, con votazione in un unico turno e con facoltà di secondo voto.

2. Ogni elettore può esprimere il voto per il candidato prescelto come primo, ed un secondo voto per altro candidato del medesimo collegio.

3. L'assegnazione dei seggi nei singoli collegi è effettuata attribuendoli ai candidati che abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi con il primo voto.

4. Nei collegi in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta con il primo voto risulta eletto il candidato che consegue nel collegio la maggioranza relativa dei voti validi sommando i primi voti con i secondi.

5. In caso di parità di voti fra più candidati risulta eletto quello più anziano di età ».

ART. 2.

1. L'articolo 2 del testo unico n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — 1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 400 collegi uninominali pari al numero dei deputati che compongono la Camera dei deputati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ogni collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il dieci per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio deve essere iscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto di quanto previsto alla lettera a);

c) il territorio dei collegi uninominali dovrà essere continuo, salvo nel caso in cui comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere per quanto è possibile con quelli di comuni e di province;

e) ogni collegio uninominale deve, per quanto è possibile, rappresentare un'area caratterizzata da condizioni economiche e sociali omogenee.

3. La delimitazione dei collegi uninominali viene aggiornata, con le stesse modalità di cui al comma 2, entro un anno dalla effettuazione di ogni censimento generale della popolazione ».

2. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 2, del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, deve essere emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

1. L'articolo 3 del testo unico n. 361 del 1957 è abrogato.

ART. 4.

1. Il secondo comma dell'articolo 4 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Ogni elettore dispone di un voto da attribuire al candidato prescelto come primo, e di un secondo voto da attribuire ad altro candidato del medesimo collegio ».

2. Il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico n. 361 del 1957 è abrogato.

ART. 5.

1. Nel testo unico n. 361 del 1957 le parole: « ufficio centrale circoscrizionale » sono sostituite dalle seguenti: « ufficio elettorale regionale »; le parole: « delegati di lista » e « rappresentanti di lista » sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « delegati dei candidati » e: « rappresentanti di candidati ».

ART. 6.

1. L'articolo 13 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. — 1. Presso la corte di appello o il tribunale di ogni capoluogo di regione è costituito, entro tre giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale regionale composto da tre magistrati dei quali uno con funzioni di presidente, scelto dal presidente della corte di appello o del tribunale.

2. L'ufficio elettorale regionale è competente per gli adempimenti relativi ai collegi uninominali della regione. Nel caso di collegi comprendenti il territorio di due regioni, è competente l'ufficio elettorale della regione in cui risiede il maggior numero di elettori del collegio uninominale ».

ART. 7.

1. Il primo comma dell'articolo 14 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare candidati nei collegi uninominali debbono depositare presso il Ministero dell'interno il contrassegno con il quale dichiarano di voler distinguere le candidature individuali nei singoli collegi. All'atto del deposito del contrassegno deve essere indicata la denominazione del partito o del gruppo politico organizzato ».

ART. 8.

1. L'articolo 17 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 17. — 1. All'atto del deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno i partiti o i gruppi politici organizzati debbono presentare la designazione per ciascuna regione di un rappresentante incaricato di autorizzare l'uso del contrassegno secondo quanto è stabilito all'articolo 18.

2. La designazione è fatta con un unico atto autenticato da notaio. Il Ministro dell'interno comunica a ciascun ufficio elettorale regionale le designazioni suddette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione ».

ART. 9.

1. L'articolo 18 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 18. — 1. La candidatura per ciascun collegio è presentata all'ufficio elettorale regionale di cui all'articolo 13 dai due primi presentatori di una dichiarazione sottoscritta, con firme autenticate, da non meno di cento e non più di duecento elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio medesimo. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato.

2. La candidatura può essere presentata in un solo collegio, a pena di nullità.

3. La candidatura deve essere accettata dall'interessato con dichiarazione firmata e autenticata. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi.

4. Il candidato deve dichiarare se intende avvalersi di un contrassegno tra quelli depositati al Ministero dell'interno con le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16. Tale dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione, sottoscritta con firma autenticata, del rappresentante regionale del partito o gruppo che ha depositato il contrassegno, nominato ai sensi dell'articolo 17.

5. In ogni collegio ciascuno dei contrassegni di cui al comma 4 può essere utilizzato da non più di un candidato ».

ART. 10.

1. L'articolo 19 del testo unico n. 361 del 1957 è abrogato.

ART. 11.

1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 sono sostituiti dai seguenti:

« Le candidature individuali nei collegi uninominali devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello o del tribunale del capoluogo della regione nel cui territorio è iscritto il collegio medesimo, dalle ore 8 del trentacinquesimo giorno alle ore 20 del trentaduesimo giorno antecedente quello della votazione.

Ai fini di cui al primo comma per il periodo suddetto la cancelleria della corte di appello o del tribunale rimane aperta, compresi i giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20. Insieme alle candidature individuali devono essere presentati gli atti di accettazione delle candidature, i certificati di

nascita o documenti equipollenti, i certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati, nonché le dichiarazioni di presentazione delle candidature firmate dal prescritto numero di elettori.

Le dichiarazioni di cui al secondo comma devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, di sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali del comune ».

2. Il sesto e il settimo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

3. L'ottavo comma dell'articolo 20 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Ciascun candidato deve indicare due delegati effettivi e due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25 ».

ART. 12.

1. Al primo comma dell'articolo 21 del testo unico n. 361 del 1957 la parola: « circoscrizionale » è sostituita dalle seguenti: « del capoluogo della regione ».

2. Il secondo comma dell'articolo 21 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Nel medesimo verbale sono annotate le candidature individuali ed i contrassegni eventualmente collegati, nonché le designazioni dei delegati ».

ART. 13.

1. L'articolo 22 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 22. — 1. L'ufficio elettorale regionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione dei candidati:

a) verifica se le candidature individuali siano state presentate entro i termini e siano sottoscritte dal prescritto

numero di elettori; in caso negativo, dichiara non valide le candidature che non soddisfino tali condizioni;

b) verifica se le candidature individuali siano conformi a quanto previsto dagli articoli 17 e 18 e ricusa quelle che non soddisfino tali condizioni;

c) ricusa le candidature individuali di quei candidati per i quali manca la prescritta accettazione, che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età il giorno delle elezioni e di quelle per i quali non sia stato presentato il documento di nascita o il documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica;

d) ricusa le candidature presentate in più collegi ».

ART. 14.

1. L'articolo 24 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 24. — 1. L'ufficio elettorale regionale, non appena scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi o, nel caso sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione dell'ufficio centrale nazionale, compie le seguenti operazioni:

a) stabilisce, mediante sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati dei candidati, appositamente convocati, il numero d'ordine da assegnare alle candidature medesime. Le candidature individuali e gli eventuali contrassegni saranno riportati sulle schede di votazione e sul manifesto di cui alla lettera c), secondo l'ordine risultante dal sorteggio;

b) trasmette alla prefettura del capoluogo della regione l'elenco delle candidature definitive di ogni collegio, con i relativi contrassegni, per la stampa delle schede di votazione e per l'adempimento di cui alla lettera c);

c) provvede, per mezzo della prefettura del capoluogo di regione, alla

stampa, per ciascun collegio uninominale, dell'elenco dei candidati individuali, con eventuale relativo contrassegno, ed alla trasmissione di esso ai sindaci dei comuni dei vari collegi della regione per la pubblicazione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data delle elezioni. Tre copie di ciascun manifesto debbono essere presentate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, uno a disposizione dell'ufficio e i restanti due per l'affissione nelle sale delle votazioni ».

ART. 15.

1. L'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 27 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Il certificato indica il collegio uninominale, la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, i giorni e l'ora della votazione ».

ART. 16.

1. Al numero 4) dell'articolo 30 del testo unico n. 361 del 1957 le parole: « le liste dei candidati della circoscrizione » sono sostituite dalle seguenti: « l'elenco dei candidati nel collegio uninominale con eventuali relativi contrassegni ».

ART. 17.

1. L'articolo 31 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« Art. 31. — 1. Le schede sono di carta consistente di tipo unico e di identici colori, sono fornite a cura del Ministero dell'interno e riproducono, per ogni collegio, i nominativi dei candidati e gli eventuali relativi contrassegni secondo l'ordine determinato in applicazione dell'articolo 24.

2. Sotto il nominativo di ogni candidato devono esservi due rettangoli indicati rispettivamente con la scritta "primo voto" e "secondo voto".

3. Non è consentito di esprimere il primo ed il secondo voto a favore del medesimo candidato. Nel caso di doppio voto identico si computa soltanto il primo.

4. Le schede devono avere le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle allegate al presente testo unico ».

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare le tabelle allegate al testo unico n. 361 del 1957 conformemente alle modifiche ad esso apportate dalla presente legge.

ART. 18.

1. Il secondo comma dell'articolo 58 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« L'elettore deve recarsi ad uno degli appositi tavoli e, senza che sia avvicinato da alcuno, deve votare tracciando sulla scheda un segno con la matita sul rettangolo sottostante il nome del candidato prescelto per il primo voto, ed un altro segno sul rettangolo sotto un altro candidato per il secondo voto. L'elettore deve poi piegare la scheda, chiudendola inumidendo la parte gommata ».

ART. 19.

1. Gli articoli 59, 60 e 61 del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

ART. 20.

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 271, è sostituito dal seguente: « Questi annuncia ad alta voce il nome del candidato cui è dato il primo voto, poi quello del candidato cui è dato il secondo voto; passa poi la scheda ad un altro scrutatore,

il quale, insieme con il segretario prende nota del numero dei voti primi e secondi di ciascun candidato ».

2. Il primo periodo del comma 3 del citato articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente: « Il segretario proclama ad alta voce i voti, distinguendo tra i primi e i secondi ».

3. Dopo il comma 3 del citato articolo 68 del testo unico n. 361 del 1957, è inserito il seguente:

« 3-bis. Il presidente conta il numero delle schede spogliate e riscontra se corrisponde tanto al numero dei votanti quanto al numero dei primi voti validi riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti validi contestati, siano essi provvisoriamente assegnati o non assegnati ».

ART. 21.

1. Il numero 2) del primo comma dell'articolo 71 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« 2) decide in via provvisoria sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa e, nel dichiarare il risultato dello scrutinio, dà atto del numero dei voti contestati ai fini dell'ulteriore esame da compiersi dall'ufficio elettorale regionale ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76 ».

2. Il secondo comma dell'articolo 71 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« I voti contestati debbono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione, che debbono essere dettagliatamente descritti ».

ART. 22.

1. L'articolo 77 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 77. — 1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 76, l'ufficio elettorale provvede, entro le ore 20 del giorno suc-

cessivo a quello in cui terminano le votazioni, a:

a) determinare, per ogni collegio uninominale, le cifre elettorali di ogni candidato relative al primo ed al secondo voto. Le cifre individuali sono date dalle somme distinte dei primi e dei secondi voti riportati da ciascun candidato nelle singole sezioni del collegio;

b) comunicare agli uffici elettorali regionale e nazionale, a mezzo di estratto verbale, il numero dei primi e dei secondi voti ottenuti da ciascun candidato di ogni collegio e le percentuali, arrotondate ai centesimi di punto, di ciascun candidato rispetto al totale dei primi voti validi espressi;

c) indicare i candidati che abbiano superato il 50 per cento dei primi voti validi espressi nel collegio;

d) individuare per i collegi in cui nessun candidato ha superato il 50 per cento dei primi voti validi, il candidato che, sommando primi e secondi voti, raggiunge nel collegio la maggioranza relativa dei voti validi ».

ART. 23.

1. L'articolo 78 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 78. — 1. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio, provvede, entro le ore 24 del secondo giorno successivo a quello in cui terminano le votazioni, ai seguenti adempimenti:

a) proclama eletti i candidati che abbiano riportato la maggioranza assoluta dei primi voti validi nel collegio uninominale;

b) proclama eletti, nei restanti collegi uninominali, i candidati che abbiano raggiunto la maggioranza relativa dei voti computando insieme primi e secondi voti validi. In caso di parità di voti tra più candidati risulta eletto il più anziano di età;

c) si pronuncia nel termine di ulteriori ventiquattro ore su eventuali reclami relativi alle proclamazioni degli eletti ».

ART. 24.

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 81 del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

ART. 25.

1. Gli articoli 83, 84 e 85 del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

ART. 26.

1. L'articolo 86 del testo unico n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

« ART. 86. — 1. Il seggio assegnato secondo le modalità previste dal presente testo unico, che si rende vacante per qualsiasi causa sopravvenuta, è attribuito, entro tre mesi, mediante elezione suppletiva nel corrispondente collegio uninominale ».

ART. 27.

1. Gli articoli 92 e 93 del testo unico n. 361 del 1957 sono abrogati.

ART. 28.

1. Tutti i candidati devono presentare presso la cancelleria dell'ufficio elettorale regionale, entro un mese dalla data di svolgimento delle elezioni, un rendiconto dei contributi finanziari ricevuti e delle spese sostenute per la propria candidatura. Tali spese non possono superare complessivamente la somma di 30 milioni di lire.

ART. 29.

1. Lo Stato assume l'onere, a carico dello stato di previsione del Ministero

dell'interno, delle seguenti prestazioni in favore dei candidati alle elezioni alla Camera dei deputati:

a) uso gratuito di aree ed edifici pubblici per incontri del candidato con gli elettori;

b) uso gratuito di adeguati spazi nel servizio radiotelevisivo pubblico, secondo indicazioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;

c) recapito postale gratuito di un messaggio del candidato a tutti gli elettori del proprio collegio.

ART. 30.

1. Ogni norma incompatibile con quanto previsto dalla presente legge è abrogata.

2. Il Governo della Repubblica è autorizzato ad emanare, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, norme attuative di quanto previsto dalla presente legge.